

Procedimento disciplinare - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 126 del 28 aprile 2025

La notifica PEC della decisione disciplinare non sottoscritta digitalmente

La notifica di copia della decisione disciplinare del CDD è da considerarsi valida ed efficace seppur non recante la sottoscrizione digitale del Presidente e del Segretario, se presenti nell'originale quand'anche in formato analogico, non foss'altro per raggiungimento dello scopo, giacché l'atto amministrativo del Consiglio territoriale non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, ove la sua riferibilità all'ente possa comunque essere desunta dal contesto dell'atto stesso

(Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito l'inesistenza/invalidità della decisione disciplinare del CDD notificata a mezzo PEC e sottoscritta soltanto analogicamente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l'eccezione).

Procedimento disciplinare: le notifiche e comunicazioni PEC del CDD non richiedono relata e attestazione di conformità

Il Consiglio distrettuale di disciplina ben può provvedere direttamente alla notifica dei propri atti mediante posta elettronica certificata (che è un valido equipollente della notifica a mezzo ufficiale giudiziario), senza peraltro bisogno delle formalità previste per il processo civile (relata e attestazione di conformità).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 126 del 28 aprile 2025